



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 15

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
14 aprile 2020**



## SOMMARIO

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	5
AS1654 - COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DELL'AUTOTRASPORTO	5
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	7
PS11650 - PNEUMATICONE-MANCATA CONSEGNA	
<i>Provvedimento n. 28201</i>	7
IP332 - SIXTHCONTINENT-MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI	
<i>Provvedimento n. 28214</i>	13
PS11732 - OXYSTORE-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA SANITARIA	
<i>Provvedimento n. 28217</i>	20
PS11734 - WISH-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA SANITARIA	
<i>Provvedimento n. 28218</i>	25
PS11736 - TIGER SHOP / VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA SANITARIA	
<i>Provvedimento n. 28219</i>	30



## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1654 - COSTI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DELL'AUTOTRASPORTO

Roma, 26 febbraio 2020

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

In data 24 gennaio 2020 è pervenuta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità) una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche Ministero).

Nella sua richiesta di parere il Ministero sottopone l'impostazione metodologica per lo schema di definizione dei costi indicativi di riferimento dell'autotrasporto per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di ottenerne una valutazione di compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza da parte dell'Autorità.

Nello specifico, lo schema metodologico proposto distingue quattro classi di veicoli in base alla diversa massa complessiva, ovvero, rispettivamente: (a) fino a 3,5 ton, (b) tra 3,5 e 12 ton, (c) tra 12 e 26 ton, (d) oltre 26 ton.

Procede poi alla definizione delle seguenti quattro voci di costo a cui saranno associate altrettante forcelle di valori min/max:

- 1) veicolo a motore + rimorchio/semirimorchio (voce comprensiva di: acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione);
- 2) ammortamento veicolo a motore (3-6 anni) + rimorchio/semirimorchio (8-12 anni);
- 3) lavoro (voce comprensiva di stipendio, trasferte e straordinari);
- 4) energia (voce comprensiva delle diverse possibilità di alimentazione).

Nella richiesta, oltre a fare diretto riferimento a quanto a suo tempo già indicato dall'Autorità con il proprio parere AS1355 del 1° febbraio 2017, il Ministero rappresenta come, in caso di nuovo parere positivo, provvederà ad affidare a un soggetto terzo, mediante procedura a evidenza pubblica, uno studio che consenta di determinare in maniera oggettiva i valori dei predetti costi indicativi.

Alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza di riferimento, nonché di quanto a suo tempo già indicato nel citato parere AS1355, nella propria adunanza del 18 febbraio 2020, l'Autorità ha valutato nel complesso positivamente l'impostazione metodologica del nuovo schema sottoposto dal Ministero, in quanto suscettibile di mantenere sufficienti spazi per il confronto competitivo tra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi. Infatti, la previsione di quattro

grandi categorie di costi non appare suscettibile di fornire alle imprese elementi di costo prestabiliti con eccessivo dettaglio, consentendo alle stesse di muoversi in uno spazio di offerta esteso, come tale rispettoso della autonomia negoziale.

Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive.

A tale proposito, s'intende che la definizione dei suddetti valori potrà anche avvenire a cura di un soggetto terzo, purché esso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---